

Giovanni DELLI ZOTTI

Gabriele BLASUTIG

*(a cura)*

# DI FRONTE AL FUTURO

I GIOVANI E LE SFIDE  
DELLA PARTECIPAZIONE

L'Harmattan ITALIA

TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA



collana "TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA"  
diretta da Andrea Pitasi

VOLUMI PUBBLICATI

- Andrea Pitasi, *Le Monde Hyperhumain. Systèmes juridiques et changement social*, 2011 (Préface de Ervin Laszlo)
- Emilia Ferone, Ivo Stefano Germano (a cura), *La persona nella teoria sociologica contemporanea*, 2012 (Prefazione di Antonio Malo)
- Domenico Carzo (a cura), *Spazi, tempi e linguaggi. Le migrazioni tra nuove tecnologie e diritti emergenti*, 2012
- Lara Maestripieri, *Consulenti di management. Il professionalismo organizzativo nel lavoro della conoscenza*, 2013
- Annamaria Rufino, *Conosci te stesso*, 2014
- Annamaria Rufino, *Connais-toi toi-même*, 2014
- Alfredo L. Spilzinger, *A la búsqueda del modelo perdido. La economía, una sinfonía inconclusa*, 2014
- Andrea Millefiorini, Massimiliano Ruzzeddu (eds.), *Between Rationality and Irrationality. Early Sociological Theory in Italy*, 2017
- Andrea Lombardinilo, Sara Petroccia, *Cosmopolitan Sociology. Ulrich Beck's Heritage in Theory and Policy*, 2018
- Anna Elia, Francesca Veltri (sous la dir.), *La violence aux mille visages. Perspectives sociologiques sur le cas italien*, 2018
- Vincenzo Fortunato (eds.), *Old and New Inequalities in a Globalised World. Experiences from Europe and Latin America*, 2020
- Giovanni Delli Zotti, Gabriele Blasutig (a cura), *Di fronte al futuro. I giovani e le sfide della partecipazione*, 2020

Giovanni DELLI ZOTTI

Gabriele BLASUTIG

*(a cura)*

# **DI FRONTE AL FUTURO**

I GIOVANI E LE SFIDE  
DELLA PARTECIPAZIONE

L'Harmattan Italia  
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

\*  
\* \*

*Opera pubblicata con il contributo del  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
dell'Università degli Studi di Trieste*

[www.editions-harmattan.fr](http://www.editions-harmattan.fr)

[harmattan.italia@gmail.com](mailto:harmattan.italia@gmail.com)

© L'Harmattan Italia, 2020

ISBN: 978-88-7892-401-7

## **COLLANA “TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA”**

**Edizione:** L'Harmattan Italia / L'Harmattan, Torino / Paris

### **Comitato Direttivo Scientifico**

DAVIDE BORRELLI, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.

ALESSANDRO MARTELLI, Università di Bologna.

IVO STEFANO GERMANO, Università del Molise.

FRANCESCO PIRA, Università di Messina.

ANDREA PITASI, Università G. d'Annunzio, Chieti-Pescara

*(Presidente/President)*

DIANA SALZANO, Università di Salerno.

### **Comitato Scientifico**

LUCIO D'ALESSANDRO, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.

TYLER ADAMS, Instit. Tecnológico y de Estudios Sup. de Monterrey, Mexico.

NATALE AMMATURO, Università di Salerno.

SEBASTIANO BAGNARA, Università di Sassari-Alghero.

DAVIDE BARBA, Università del Molise.

FILIPPO BARBERA, Università di Torino.

FABRIZIO BATTISTELLI, Università La Sapienza, Roma.

ADELE BIANCO, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.

RITA BICHI, Università Cattolica, Milano.

ROBERTA BISI, Università di Bologna.

ENRIQUE CACERES NIETO, UNAM, Ciudad de Mexico.

MARIO CARDANO, Università di Torino.

DOMENICO CARZO, Università di Messina.

AUGUSTA CONSORTI, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.

ANTONELLO COSTABILE, Università della Calabria.

UMBERTO COSTANTINI, Formez di Napoli.

GYÖRGY CSEPELI, Past President of the Hungarian Sociological Association.

EMANUELA DEL RE, Università Niccolò Cusano, Roma.

GIOVANNI DELLI ZOTTI, Università di Trieste.

PAOLA DI NICOLA, Università di Verona.

IRINA V. DOLGORUKOVA, Russian State Social University.

PIERO DOMINICI, Università di Perugia.

ANNA ROSA FAVRETTO, Università di Padova.

MARIA CATERINA FEDERICI, Università di Perugia.

EMILIA FERONE, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.

*(con funzione di coordinamento).*

ANDRÈ FOLLONI, PUCR, Curitiba.

FABRIZIO FORNARI, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.

VINCENZO FORTUNATO, Università della Calabria.

SILVIA GHERARDI, Università di Trento.

RENATO GRIMALDI, Università di Torino.

GIANCARLO GUARINO, Università Federico II, Napoli.

ROBERTA IANNONE, “Sapienza” Università di Roma.

MUNEO KAIGO, Tsukuba University.  
ALBERTO MARRADI, Università di Firenze.  
ANTONIO MATURO, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.  
ANGELA MONGELLI, Università di Bari.  
ROBERTA PALTRINIERI, Università di Bologna.  
RICCARDO PALUMBO, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.  
LUIGI PELLIZZONI, Università di Pisa.  
SARA PETROCCIA, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.  
MARIO PLENKOVIĆ, University of Maribor, Slovenia.  
GIORGIO PORCELLI, Università di Trieste.  
FRANCESCO RAMELLA, Università di Torino.  
MARIO RICCIARDI, Politecnico di Torino.  
LOREDANA SCIOCCA, Università di Torino.  
LIBORIO STUPPIA, Università d'Annunzio, Chieti-Pescara.  
ATTILA MASSIMILIANO ENRICO TANZI, Università di Bologna.  
ALBERTO TAROZZI, Università del Molise, Campobasso-Isernia.  
FRANCESCO VESPASIANO, Università del Sannio, Benevento.  
PAOLO ZURLA, Università di Bologna.

#### **IL MANIFESTO DELLA COLLANA**

Una celebre frase attribuita a diversi pensatori, in diversi momenti storici e in diversi paesi, afferma che “there is nothing as practical as a good theory”. Una buona teoria possiede alcune caratteristiche fondamentali tra cui una certa ampiezza di respiro (dal medio raggio mertoniano via allargando l’orizzonte della teoria stessa) e una certa declinabilità metodologica e applicativa anche a livello di policymaking. Probabilmente, tanto più la teoria è ben sviluppata tanto più sarà caratterizzata anche da una certa trasversalità di campi d’azione e intervento. Dal più potente mutamento globale al più specifico intervento operativo sulle *policies* per combattere la disoccupazione, dalla più raffinata strategia planetaria per una società mondiale sempre più ecologica ad una *policy* per valorizzare il potere riconfigurativo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dalla più “classica” ricerca empirica per studiare i più rilevanti fenomeni politici alle più accurate investigazioni sulla costruzione sociale del diritto e delle sue ricadute materiali al di là della dimensione formale della normativa vigente. Questo è appunto lo spirito che anima la collana: teoria di ampio respiro e al contempo declinabile con una certa agile trasversalità in un’ottica di *policymaking* e *problem solving* anche attraverso un’adeguata accuratezza ed eleganza metodologica.

#### **LA POLICY EDITORIALE DELLA COLLANA**

La collana accetta proposte editoriali in lingua italiana, francese ed inglese, con possibilità di pubblicare con ISBN italiano e/o francese. Ogni volume è sottoposto ad una procedura di Blind Peer Review (BPR). La decisione finale relativa alla pubblicabilità del testo spetta al direttore della collana.

## INDICE

|   |            |
|---|------------|
| <i>“Siamo noi questo piatto di grano”.</i><br><i>Giovani, futuro, partecipazione</i><br>Gabriele Blasutig, Giovanni Delli Zotti                         | <b>9</b>   |
| <i>Partecipazione e deliberazione pubblica.</i><br><i>Aspetti fondamentali</i><br>Luigi Pellizzoni  | <b>23</b>  |
| <i>Partecipazione dei giovani alla vita pubblica</i><br><i>e diritto di voto a sedici anni:</i><br><i>una panoramica giuscomparata</i><br>Serena Baldin | <b>52</b>  |
| <i>Le politiche giovanili tra interventi nazionali,</i><br><i>regionali e locali</i><br>Chiara Zanetti  | <b>72</b>  |
| <i>Partecipazione giovanile</i><br><i>e formazione alla cittadinanza</i><br>Elisabetta Pontello   | <b>103</b> |
| <i>Giovani al futuro. La struttura socio-demografica</i><br>Giovanni Delli Zotti, Gabriele Blasutig   | <b>132</b> |
| <i>Si fa presto a dire NEET. Giovani</i><br><i>nella terra di mezzo tra istruzione e lavoro</i><br>Gabriele Blasutig, Sara Cervai                       | <b>163</b> |
| <i>I giovani: atteggiamenti, comportamenti</i><br><i>e visioni del futuro</i><br>Giovanni Delli Zotti, Ornella Urpis,<br>Gabriele Blasutig              | <b>195</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <i>I nativi digitali e l'entropia della partecipazione:<br/>gli "hikikomori" in Italia</i><br>Giorgio Porcelli                                 | <b>229</b> |
| <i>Migrazioni digitali: da Facebook a Instagram.<br/>Innovazioni, we sense generazionale<br/>e partecipazione in rete</i><br>Gabriele Qualizza | <b>262</b> |
| <i>I giovani e la crisi socio-ecologica:<br/>quale welfare per riabitare le aree interne?</i><br>Giovanni Carrosio                             | <b>295</b> |
| <i>I giovani e gli stili di vita sostenibili.<br/>Scenari per l'Unione europea del 2050</i><br>Moreno Zago                                     | <b>311</b> |
| GLI AUTORI   | <b>344</b> |



***Partecipazione dei giovani alla vita pubblica  
e diritto di voto a sedici anni:  
una panoramica giuscomparata***

SERENA BALDIN

**1. La partecipazione dei giovani alla vita pubblica**

La proposta di riconoscere il diritto di voto ai sedicenni è sostenuta da tempo dalle istituzioni internazionali che, più in generale, sono particolarmente attive sul fronte della partecipazione dei giovani ai processi decisionali. Nelle prossime pagine ci prefiggiamo di inquadrare i temi della partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica e dell'attribuzione del diritto di voto a sedici anni in un'ottica giuridica aperta al panorama mondiale e, in specie, alla dimensione europea. L'intento è di mettere in luce le motivazioni, le disposizioni costituzionali e gli istituti giuridici a sostegno del coinvolgimento giovanile nell'edificazione di una società plurale e democratica mediante la loro partecipazione nella sfera pubblica. Si ambisce inoltre a valutare il grado di diffusione del riconoscimento del diritto di voto ai minori di diciotto anni alle elezioni generali e a comprendere le ragioni a supporto di tale scelta.

In via prodromica va chiarito che il concetto di gioventù ha un'estensione elastica, che varia da Paese a Paese e talvolta anche all'interno di uno stesso ordinamento, a seconda del livello di governo territoriale o in base alle finalità del rilevamento dei dati o delle politiche da adottare.

Secondo uno studio promosso dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa – e condotto da European Knowledge Centre for Youth Policy sulla base di rapporti nazionali sui giovani, di dati Eurostat e di altre fonti –, i quarantasette Stati presi in esame sono suddivisi in sei gruppi a seconda del

*range* di età riconducibile al concetto di gioventù (Perovic 2017: 3):

- 1) il modello europeo predominante comprende individui di età compresa tra i 14/15/16 e i 29/30 anni. Questo modello è seguito da Andorra, Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Georgia, Italia, Lituania, Ungheria, Moldavia, Germania, Polonia, Russia, Slovenia, Serbia, Turchia, Croazia, Montenegro, Repubblica Ceca e Spagna;
- 2) il modello di età giovanile anticipata comprende individui dai 13/15/16 ai 24/25 anni. Si applica in Irlanda, Lettonia, Macedonia, Svizzera e Svezia;
- 3) il modello di età giovanile che inizia prima e finisce più tardi comprende individui dai 12/13 anni fino ai 30. È applicato da Regno Unito, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Portogallo;
- 4) il modello di età giovanile prolungata comprende individui dai 12/14/15/16 ai 32/35 anni. Si ritrova in Grecia, Cipro, Romania, San Marino e Ucraina;
- 5) il modello di età giovanile che comprende anche l'età infantile raggruppa individui dai 5/6/7 fino ai 25/26/30 anni. È rintracciabile in Francia, Estonia e Islanda;
- 6) il modello che riunisce nella stessa categoria bambini e giovani comprende individui da 0 fino a 25/29/30 anni. È seguito da Austria, Belgio, Liechtenstein, Repubblica Slovacca, Finlandia e Paesi Bassi.

Anche le organizzazioni internazionali oscillano di fronte a una definizione stipulativa di gioventù. Nel Consiglio d'Europa, le politiche indirizzate ai giovani si rivolgono a individui di età compresa fra i dieci/dodici e i trenta anni (Council of Europe 2016: 9), mentre l'Unione europea si focalizza sui giovani tra i quindici e i diciannove anni (Perovic 2017: 7). Le Nazioni Unite definiscono bambini i soggetti minori di diciotto anni, adolescenti gli individui compresi fra dieci e dician-

nove anni, e giovani le persone fra quindici e ventiquattro anni (Ehmke, Farrow, Karzhaubayeva 2016: 2). Peraltro, questa categoria, che è impiegata a fini statistici, si interseca con la definizione dell'art. 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ONU (1989), secondo cui «è bambino ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che, secondo la legge applicabile, la maggiore età non sia raggiunta prima».

Partecipare significa essere componente di un gruppo e in tale ambito prendere parte a un'azione. Lo scopo è quello di fare sentire la propria voce e di avere un ruolo nella presa delle decisioni che riguardano la comunità di appartenenza, il che non necessariamente implica l'esercizio del diritto di voto (Pellizzoni 2005). La partecipazione, che è strumentale allo sviluppo della cittadinanza attiva, è un mezzo di impegno politico e civile attraverso cui i bambini e i giovani possono negoziare e pretendere il rispetto dei loro diritti e responsabilizzare gli Stati. Il preambolo della Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio d'Europa (2003) chiarisce che «Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore».

Dal punto di vista degli ordinamenti, la partecipazione contribuisce a sostenere i pilastri su cui poggiano gli Stati democratico-pluralisti. Essa dà un segnale importante nei termini della promozione dell'eguaglianza sostanziale tramite l'emancipazione e l'integrazione degli individui nella società. Inoltre, offrendo sedi e strumenti ulteriori rispetto a quelli classici della rappresentanza politica, la partecipazione si innerva pure nell'esercizio della sovranità popolare e nel con-

trollo del potere (Valastro 2010). Il coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali sottende infatti il principio secondo cui ogni politica deve essere elaborata e attuata mediante l'intervento dei diretti interessati, così da contribuire all'efficacia delle misure adottate e a incrementare la legittimità democratica.

Dal punto di vista dell'individuo, il coinvolgimento civico concorre al perfezionamento della persona. La partecipazione alla vita pubblica consente di sviluppare una cittadinanza attiva, consapevole e informata rispetto alle problematiche del Paese. In questo quadro, gli adolescenti dovrebbero poter interagire con i loro pari ed essere coinvolti nei processi politici. È opinione condivisa che l'impegno civico precoce dei bambini e degli adolescenti riesca a forgiare un senso di appartenenza e offra loro una migliore conoscenza della società. Inoltre, la partecipazione ad associazioni o istituzioni agevola la comprensione della vita politica e delle procedure democratiche e, di conseguenza, contribuisce a rafforzare i valori democratici. Ancora, la partecipazione giovanile alla vita pubblica produce effetti a lungo termine, in quanto favorisce lo sviluppo di una predisposizione mentale utile per imparare a convivere con gli altri e per promuovere il dialogo fondato sul rispetto della diversità delle idee e delle visioni. Infine, l'impegno dei giovani nei processi decisionali democratici porta con maggiore probabilità a un coinvolgimento attivo di quei soggetti nelle questioni collettive in un'età più matura.

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica è un profilo contemplato anche nell'ultimo quadro strategico per lo sviluppo sostenibile adottato dalle Nazioni Unite, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". Essa elenca 17 obiettivi e ben 169 target che sostanziano tali obiettivi, da realizzarsi nei prossimi anni (Camera dei Deputati - Servizio Studi 2020a). La c.d. Agenda 2030 tocca diversi ambiti, fra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del

pianeta: dalla lotta alla povertà e alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo. L'obiettivo nr. 16 dell'Agenda 2030 è teso a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, e si concretizza nella possibilità di garantire a tutti l'accesso alla giustizia, nella creazione di istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli, nella soddisfazione per i servizi fruiti, nella tutela della sicurezza e del benessere delle persone, che passa anche attraverso la salute dell'ambiente. Il suo target nr. 7 riguarda la garanzia di un processo decisionale responsabile, aperto a chiunque – dunque anche agli adolescenti –, partecipativo e rappresentativo a ogni livello<sup>1</sup>. Dalla lettura del resoconto più aggiornato sullo stato di implementazione dell'Agenda 2030 si evince che nel quinquennio 2015-2019 i Paesi aderenti all'Unione europea hanno fatto importanti progressi in un gran numero di obiettivi, e la maggior parte dei successi si è registrata proprio nell'ambito dell'obiettivo nr. 16 (Camera dei Deputati - Servizio Studi 2020b).

Negli orientamenti espressi dagli organismi delle Nazioni Unite è presente anche il collegamento fra partecipazione giovanile e ambiente, nella consapevolezza che i problemi legati al degrado degli ecosistemi e alla crisi climatica dovranno essere presi in carico dalle nuove generazioni per trovare delle soluzioni e riparare agli errori commessi dai loro genitori e progenitori. In proposito, il Relatore Speciale sui diritti umani e l'ambiente delle Nazioni Unite, nel suo Rapporto al Consiglio dei diritti umani sugli obblighi in materia di diritti umani relativi a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile (2018), raccomanda agli Stati di facilitare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali relativi all'ambiente e di tutelarli da eventuali rappresaglie per la loro partecipazione o per le opinioni espresse su questi temi. Chiede inoltre di rimuovere le barriere che bambini e ragazzi incontrano nell'accesso alla giustizia in caso di danni ambientali che impediscano il pieno godimento dei loro diritti<sup>2</sup>.

## 2. Un inquadramento giuridico alla partecipazione giovanile

Molte delle costituzioni vigenti esplicitano il diritto dei cittadini o degli individui di partecipare alla vita pubblica o, nello specifico, a quella politica. Ogni cittadino gode del diritto di prendere parte alla vita politica o pubblica in Angola (art. 52), Burkina Faso (art. 12), Sudan del Sud (art. 26), Eritrea (art. 7), Ghana (art. 35), Lesotho (art. 20), Ecuador (art. 61), Cambogia (art. 35), Papua Nuova Guinea (preambolo), Serbia (art. 53), Finlandia (art. 2), Grecia (art. 5). In Moldavia si specifica che il diritto di partecipare all'amministrazione degli affari pubblici è consentita sia in forma diretta che indiretta per il tramite di rappresentanti (art. 39), come è prescritto anche nelle costituzioni di Portogallo (art. 48), Capo Verde (art. 54), São Tomé e Príncipe (art. 57), Comore (art. 32), Cuba (art. 80), Repubblica Ceca (art. 21). In Colombia, a questo diritto, che si estrinseca secondo i canali della democrazia rappresentativa e diretta (art. 40), si aggiunge il dovere di ogni individuo di partecipare alla vita politica, civica e comunitaria del Paese (art. 95, c. 5). In Somalia tale diritto riguarda la sfera delle attività partitiche (art. 22). Il diritto di partecipare si inverte nel diritto di voto nell'alveo delle elezioni locali e del referendum in Armenia (art. 48) e Bulgaria (art. 136). Infine, il diritto di partecipazione è verbalizzato in costituzione nella sfera culturale in Bielorussia (art. 51), Repubblica Dominicana (art. 64), Guinea-Bissau (art. 17), Ecuador (art. 66), Guatemala (art. 57) e Cuba (art. 79), e nell'ambito lavorativo o sindacale in Ucraina (art. 36), Croazia (art. 47), Fiji (art. 20) e Repubblica Centrafricana (art. 11).

Sebbene si debba supporre che tali disposti rimangano lettera morta negli ordinamenti non democratici, ciò non toglie che il profilo del coinvolgimento delle persone nella sfera pubblica sia trattato a ogni latitudine nel momento in cui si redige una nuova costituzione. Si può ipotizzare che la previsione di tale diritto sia attribuibile, da un lato, all'attitudine dei nuovi *framers* a trarre ispirazione dalle costituzioni straniere e

soprattutto da quelle affini per evoluzioni del pensiero costituzionalistico o dell'ideologia politica, contiguità geografico-culturale o retaggi coloniali. Dall'altro lato, dalla ratifica della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla successiva incorporazione dei loro principi nei più recenti testi costituzionali. L'art. 21 della Dichiarazione afferma infatti che «Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti», concetto ribadito all'art. 25 del Patto.

In aggiunta a tali disposizioni che si rivolgono alla generalità dei consociati, un buon numero di costituzioni si sofferma espressamente sulla partecipazione giovanile alla vita pubblica. Si tratta per lo più di costituzioni recenti e in maggioranza di Paesi extra-europei. La massima garanzia è offerta in quegli ordinamenti che stabiliscono una riserva di quote nell'accesso dei giovani alle cariche pubbliche al fine di assicurare la loro partecipazione politica a livello statale e/o locale. Sotto questo profilo risulta interessante il caso keniota, la cui costituzione dispone che, all'interno dell'Assemblea nazionale, dodici membri siano nominati dai partiti politici per rappresentare interessi particolari, includendovi quelli dei giovani (art. 97), e che, all'interno del Senato, due membri rappresentino i giovani. Inoltre, è previsto che il Parlamento promulghi una legge per promuovere la rappresentanza parlamentare dei gruppi emarginati, fra cui sono inclusi i giovani (art. 100) e che le assemblee delle contee siano composte da un certo numero di rappresentanti dei gruppi emarginati, sempre includendovi i giovani (art. 177). Nella costituzione del Kenya è espressamente indicato chi rientra nella categoria di giovane, vale a dire ogni individuo che abbia compiuto diciotto anni ma non ne abbia ancora compiuti trentacinque (art. 260).

Passando alla costituzione del Ruanda, qui si dispone che due deputati siano eletti dal Consiglio nazionale della gioventù, organo costituzionale incaricato di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita socio-economica (art. 75). La

rappresentanza è riconosciuta ai giovani anche nell'ambito delle collettività territoriali del Chad (art. 216), nei consigli regionali e municipali in Tunisia (art. 133), a livello locale e nazionale nelle Comore (art. 34), mentre in Egitto è previsto che nei consigli locali un quarto dei seggi sia assegnato a giovani sotto i trentacinque anni (art. 180) e si demanda alla legge il compito di stabilire una adeguata rappresentanza per i giovani e per altre categorie di soggetti nella Camera dei rappresentanti (art. 244). In Uganda, spetta al Parlamento determinare una quota di deputati rappresentanti di varie categorie, inclusa quella dei giovani (art. 78). Una particolare forma di garanzia della rappresentanza giovanile è prevista in Zambia: laddove un organo istituzionale debba provvedere a indicare una persona per una nomina o per un incarico pubblico, deve assicurare anche un'equa rappresentanza dei giovani (art. 259), che in questo caso sono gli individui che hanno compiuto diciannove anni e che non hanno ancora raggiunto il trentacinquesimo anno di età (art. 266).

Nell'ambito degli organi consultivi riconosciuti a livello costituzionale, Algeria (artt. 200-201), Repubblica del Congo (artt. 236-237), Marocco (artt. 33 e 170) e Ruanda (art. 139) prevedono l'istituzione di un Consiglio della Gioventù, organo incaricato di esprimere pareri sulle questioni che riguardano questa categoria di persone. Un più ampio spettro di compiti è affidato alla Commissione sulle Relazioni etniche della Guyana, organo costituzionale composto anche da giovani (art. 212B).

Originale, rispetto agli altri testi fondamentali, è la costituzione provvisoria del Sudan del Sud, nella quale è previsto che, una volta presentato il progetto di costituzione definitiva, il presidente della Repubblica convochi una Conferenza costituzionale nazionale con delegati che rappresentino diverse categorie, comprese le organizzazioni giovanili (art. 203). Il richiamo alle organizzazioni giovanili si ritrova anche nelle costituzioni di Angola (artt. 35 e 81), Mozambico (art. 123), Capo Verde (art. 71) e Portogallo (art. 64), che impegnano i



rispettivi Stati a supportarle ai fini della promozione dei giovani nella vita attiva o lavorativa e del loro libero sviluppo. In Uzbekistan è previsto che le associazioni giovanili abbiano lo *status* di enti pubblici (art. 56). Peculiare è poi il testo solenne cubano, dove si afferma che l'Unione dei giovani comunisti, un'organizzazione d'avanguardia della gioventù riconosciuta e sostenuta dallo Stato, contribuisce all'educazione dei giovani ai principi rivoluzionari e all'etica della società, e che promuove la loro partecipazione attiva all'edificazione del socialismo (art. 6). Diversamente, in Vietnam, l'Unione giovanile comunista Ho Chi Minh e altre organizzazioni socio-politiche hanno il compito di cooperare con altri membri del Fronte della Patria, che costituisce la base politica del governo del popolo (art. 9).

In termini generali, la promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica (politica, culturale, economica) è sancita nelle costituzioni di Romania (art. 49), Armenia (art. 86), Bolivia (art. 59), Colombia (art. 45), Guyana (art. 28), Paraguay (art. 56), Egitto (art. 82), Tunisia (art. 8), Kenya (art. 55) e Filippine (art. 13). Infine, le costituzioni del Portogallo e della sua ex colonia, Capo Verde, prescrivono che insegnanti e studenti godono del diritto di prendere parte alla gestione democratica delle scuole (rispettivamente art. 70 e art. 76).

È legittimo chiedersi se anche i minori di età possano essere coinvolti attivamente nelle sedi in cui si manifesta la democrazia partecipativa. Laddove nulla sia disposto in senso ostativo, si reputa che dovrebbe prevalere l'interpretazione più estensiva, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata da ben 196 Stati e in vigore dal 1990, che consacra i minori come soggetti titolari di pretese giuridiche.

Sebbene nella Convenzione manchi un esplicito riferimento alla partecipazione alla vita pubblica, esso può ritenersi compreso nel diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni (art. 12), secondo cui gli Stati dovrebbero introdurre misure che garantiscano agli adolescenti il diritto di esprime-

re le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardino e dovrebbero assicurare il loro coinvolgimento nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio della legislazione, delle politiche e dei programmi relativi alla loro vita scolastica e nella comunità, sia a livello nazionale che internazionale (Comitato sui diritti dell'infanzia 2016).

A suo corollario, la Convenzione sancisce ulteriori garanzie, ossia il diritto di libertà di espressione, che comprende la libertà di ricercare, ricevere e di divulgare informazioni e idee (art. 13), di libertà di pensiero (art. 14), di libertà di associazione e di riunione (art. 15). Contestualizzata in questo modo la rete di diritti che consentono il coinvolgimento nella vita pubblica degli adolescenti, ne discende che, laddove i singoli ordinamenti riconoscano i suindicati diritti ai cittadini, o a chiunque senza i limiti derivanti dallo *status civitatis*, questi si riferiscano pure alle persone di età minore.

Il meccanismo di monitoraggio della Convenzione dell'ONU si estrinseca in verifiche sullo stato della sua attuazione da parte di un apposito organo, il Comitato sui diritti dell'infanzia. Dalla lettura delle raccomandazioni del Comitato si osserva che le misure legislative adottate per promuovere la partecipazione giovanile sono varie, sebbene l'impatto sia ritenuto scarso. In generale, gli Stati sono invitati a favorire la partecipazione dei minorenni non solo all'interno della famiglia e della scuola, bensì anche a includerli nel processo decisionale sulle questioni che li riguardano, elaborando strumenti adeguati per istituzionalizzare le consultazioni<sup>3</sup>.

### **3. La partecipazione istituzionale dei giovani agli affari pubblici: il modello del Consiglio d'Europa e le ricadute nei Paesi dell'Unione europea**

Restringendo l'analisi al solo contesto europeo, in primo luogo è doveroso introdurre l'attività del Consiglio d'Europa su questo fronte, in quanto consente di evidenziare i principi

che sostengono la partecipazione giovanile. La promozione del coinvolgimento dei giovani nella sfera pubblica da parte di questa organizzazione regionale risale ai primi anni Novanta del secolo scorso. Nel 1992 venne adottato dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali il testo che diventerà la Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, attualmente incorporata nella Raccomandazione 128 (2003)<sup>3</sup> del Congresso delle autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa. La Carta europea riveduta è il risultato di un gruppo di lavoro formato da giovani e da rappresentanti degli enti locali e regionali. La Carta contiene principi, idee e azioni nel campo della partecipazione giovanile<sup>4</sup>.

Un'altra pietra miliare è la Carta del Consiglio d'Europa sull'Educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani, adottata nel quadro della Raccomandazione CM/Rec(2010)7 del Comitato dei ministri. Questo strumento, non giuridicamente vincolante, aspira a essere un importante punto di riferimento per tutti coloro che si occupano della materia. Come indicato all'art. 3, «L'educazione alla cittadinanza democratica si concentra principalmente sui diritti e sulle responsabilità democratiche e sulla partecipazione attiva, in relazione alla sfera civile, politica, sociale, economica, giuridica e culturale della società»<sup>5</sup>.

Più recentemente è stata adottata la Raccomandazione CM/Rec(2012)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni, con l'obiettivo di assicurare l'effettiva attuazione degli strumenti vincolanti esistenti in materia di diritti dei minori. Ricordando diversi principi già emersi nel contesto internazionale ed europeo, gli Stati membri sono sollecitati ad «adottare un approccio coordinato per rafforzare la partecipazione dei bambini e dei giovani e garantire che la partecipazione sia integrata nelle strutture decisionali e politiche» (sezione II). Inoltre, si suggerisce di creare spazi di partecipazione per massimizzare le opportunità di coinvolgimento dei

giovani. Questo può essere fatto, ad esempio, sostenendo il coinvolgimento dei bambini e dei giovani nella vita associativa e della comunità, aumentando le loro opportunità di partecipare nella sfera pubblica e negli organi democratici anche come rappresentanti, nonché istituendo organi consultivi a livello locale, regionale o nazionale (sezione III)<sup>6</sup>.

È inoltre degno di nota il fatto che, nel 1998, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno deciso di lavorare insieme nel campo delle politiche giovanili. L'ultimo accordo di partenariato fra queste due istituzioni, firmato nel 2005, si concentra su diversi temi: la cittadinanza europea; l'educazione ai diritti umani e il dialogo interculturale; la qualità e il riconoscimento del lavoro e della formazione dei giovani; una migliore comprensione e conoscenza della gioventù; lo sviluppo di politiche giovanili<sup>7</sup>.

La partecipazione può essere prevista sia dalle istituzioni pubbliche, che mediante apposite norme disciplinano i luoghi e le modalità di coinvolgimento (ad es. discussioni pubbliche e consultazioni, partecipazione a gruppi di lavoro, consigli), sia può discendere da iniziative dei cittadini stessi e dunque essere auto-promossa. Nel primo caso, ci si chiede quali siano i principi che reggono la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. In base alla Carta europea riveduta, indirizzata agli enti locali e regionali, questi dovrebbero istituire in modo stabile dei parlamenti o consigli o *forum* dei giovani, o consigli degli studenti, ecc., al fine di realizzare delle politiche idonee a rispondere alle loro esigenze. Infatti, se si vuole che la partecipazione sia efficace, significativa e sostenibile, si reputa che essa debba intendersi come un processo, non come una attività da realizzare *una tantum*, con l'obiettivo di formare le nuove generazioni alla vita democratica e alla gestione degli affari pubblici. Tali istituti dovrebbero consentire ai giovani di inoltrare proposte politiche alle autorità locali; di essere consultati dagli enti locali su questioni specifiche; di sviluppare, monitorare e valutare i progetti a loro destinati; di facilitarne la partecipazione in altri organi consultivi degli enti locali e

regionali. Tali consessi potrebbero costituirsi tramite elezione oppure nomina nell'ambito delle associazioni giovanili.

Ai fini di un efficace funzionamento, le strutture istituzionali giovanili hanno bisogno di risorse e di sostegno. Per tale motivo, si reputa che le autorità dovrebbero fornire i mezzi finanziari e il supporto materiale necessari per assicurare lo svolgimento regolare e adeguato delle loro attività. In aggiunta, le autorità dovrebbero nominare un garante – soggetto individuale oppure collettivo – a cui demandare il compito di vigilare sull'attuazione delle misure di sostegno e al quale le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità. Il garante dovrebbe essere indipendente sia dalle istituzioni politiche che da quelle giovanili ed essere nominato con l'accordo di entrambi i rappresentanti di queste entità.

Oltre agli organi di rappresentanza degli studenti a scuola, la partecipazione dei giovani negli Stati membri dell'Unione europea si estrinseca con diverse modalità, che possono essere attivate congiuntamente. Una premessa è d'obbligo: dato l'ampio contesto scelto per l'analisi, non si ha una pretesa di esaustività. La ricerca nei singoli Stati si avvale dei dati reperibili in *Youth Wiki*, l'enciclopedia online sulle politiche nazionali per la gioventù<sup>8</sup>, e pertanto non è in grado di mettere in luce tutte le buone pratiche esistenti a livello locale e/o regionale. Ciò specificato, va subito chiarito che il massimo grado di garanzia partecipativa è offerto dal suffragio attivo riconosciuto ai minori, su cui si rinvia al successivo paragrafo. Una forma di espressione che viene offerta agli adolescenti è la possibilità di firmare petizioni o di presentare iniziative legislative o referendarie, generalmente a livello regionale/locale, come è previsto per chi ha compiuto 15 o 16 anni in Spagna, Finlandia, Germania e Malta. Gli strumenti più diffusi sono invece gli organi di rappresentanza giovanile a livello nazionale e/o regionale/locale. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono previsti consigli o comitati consultivi dei giovani che partecipano ai dibattiti politici o che si riuniscono per dare suggerimenti nella preparazione e nell'at-

tuazione delle politiche loro destinate o su questioni specifiche. In linea generale, questi comitati hanno una composizione mista, con una quota di rappresentanti degli enti ministeriali e locali e una quota di delegati delle organizzazioni giovanili. Un ulteriore strumento concepito per favorire l'impegno politico degli studenti è il parlamento dei giovani. Questa assemblea viene solitamente attivata nell'ambito di programmi educativi, con lo scopo di familiarizzare i giovani con la vita politica democratica attraverso simulazioni dei meccanismi deliberativi e legislativi e senza un impatto diretto sul processo decisionale vero e proprio. Ciò è previsto in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria. In casi rari, tale foro di discussione può avere un effetto concreto sul processo decisionale, come accade in Lituania, dove il *Pupils' Parliament* ha la facoltà di avviare progetti di legge e di formulare emendamenti al fine di sottoporli all'organo legislativo nazionale e ha competenza a intervenire nelle questioni pubbliche e ad adottare risoluzioni.

Negli ultimi tempi si è notato che la sfiducia dei giovani nei riguardi della politica è stata compensata da strumenti alternativi di espressione delle opinioni. Accanto alla diminuzione delle forme convenzionali di partecipazione, si è assistito a un aumento di meccanismi non convenzionali, come la firma di petizioni o la partecipazione alle manifestazioni politiche, che restano al di fuori del processo elettorale o delle istituzioni politiche formali (Crowley e Moxon 2017: 16). Altri esempi di nuove e creative modalità per coinvolgere i giovani nella vita pubblica sono le piattaforme online, concepite nella forma di canali di consultazione istituzionalizzata. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono strumenti potenti, in grado di trasformare il modo in cui le istituzioni interagiscono con i cittadini. Questo *medium* partecipativo permette ai giovani di votare e anche di discutere assieme idee e istanze da rivendicare come gruppo coeso. Forme strut-

turate o *ad hoc* di partecipazione online, volute dalle autorità pubbliche e destinate specificatamente ai giovani, sono rintracciabili in Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo e Portogallo.

#### **4. Il diritto di voto ai sedicenni**

Lo strumento partecipativo che, più di ogni altro, simboleggia il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita politica dello Stato si incarna nel diritto di voto. Una preliminare chiarificazione d'obbligo riguarda la differenza fra elettorato attivo e passivo.

L'elettorato attivo indica la capacità di votare ed è subordinato al possesso di alcuni requisiti che generalmente comprendono la cittadinanza (ma vi sono ordinamenti che estendono l'elettorato attivo anche agli stranieri residenti nel Paese, come l'Ecuador) e il raggiungimento dell'età legalmente riconosciuta come adulta. La maggiore età è l'età in cui un adolescente diventa adulto e acquisisce la piena capacità di agire, che comporta la possibilità di compiere atti validamente idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare. Questa età è quasi dappertutto identificata con il compimento dei diciotto anni. Fanno eccezione i casi di Bahrain, Nauru e Taiwan, dove si può votare appena al compimento dei venti anni e di Kuwait, Oman, Libano, Samoa, Singapore, Isole Salomone e Tonga, dove si può votare a ventuno anni.

L'elettorato passivo consiste nella capacità di essere eletto. L'età minima per candidarsi a un seggio non sempre coincide con quella fissata per votare. Vi sono infatti alcuni ordinamenti che pongono delle restrizioni in base all'età per l'eleggibilità alle cariche rappresentative, innalzando l'asticella anagrafica. Con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, diversi Paesi stabiliscono una soglia di eleggibilità più alta rispetto a quella fissata per il voto. In questi casi, i

candidati alla rappresentanza dell'organo legislativo hanno generalmente un'età compresa tra i ventuno e i venticinque anni se si tratta del seggio alla camera bassa (Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia) e tra i trenta e i quaranta anni per la camera alta (Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Romania. Cfr. Honohan, Hutcheson 2016: 70-72). Il motivo si fonda sulla convinzione che solo le persone mature possano fare scelte ragionate e che la maturità aumenti col passare degli anni. Ne consegue che gli adolescenti non sono in grado di comprendere certe questioni e sono influenzabili dai genitori (Blais, Massicotte, Yoshinaka 2001).

Da notare che, in alcuni Stati, il diritto di voto non è più obbligatorio al raggiungimento di una certa età anagrafica. Il motivo riposa sul fatto che non vanno multate persone le quali, per ragioni legate agli acciacchi della vecchiaia, non sono più in grado di andare al seggio elettorale. Nello specifico, l'obbligo decade nei riguardi di chi raggiunge i sessantacinque anni in Ecuador, i settanta anni in Argentina, Brasile e Perù, e i settantacinque in Paraguay.

Escludendo dalla ricerca i casi riconosciuti a livello di elezioni locali, e considerando solo le elezioni al parlamento nazionale e quelle negli organi legislativi di Stati regionali o federali, svariati ordinamenti riconoscono il diritto di voto ai minori di diciotto anni. I Paesi che dispongono il diritto di voto per i cittadini che abbiano compiuto sedici anni senza richiedere altri requisiti sono Austria, Germania nei *Land* Brandeburgo, Brema, Amburgo e Schleswig-Holstein<sup>9</sup>, Malta, Svizzera nel cantone di Glarus<sup>10</sup>, Regno Unito nei Parlamenti di Scozia e Galles<sup>11</sup>, Cuba e Nicaragua. Ancora, in Grecia, Corea del Nord, Sudan e Timor Est il voto è concesso a chi abbia compiuto diciassette anni, come in Indonesia, dove la soglia può essere ulteriormente abbassata in caso di persone sposate. Inoltre, il voto è facoltativo per i giovani di sedici e diciassette anni in Argentina, Brasile ed Ecuador, e diventa obbligatorio al compimento dei diciotto anni.



In Ungheria il diritto di voto è invece garantito ai sedicenni con lo *status* di coniuge, qualora ne facciano richiesta (OSCE/ODIHR 2014: 10). In circa un terzo degli Stati federati degli USA, chi ha diciassette anni può votare alle elezioni primarie qualora compia diciotto anni alla data delle elezioni generali e, analogamente, può votare alle primarie e ai *caucus* (incontri che si svolgono a livello locale fra i sostenitori di un partito in cui, con la modalità del dibattito aperto, vengono scelti i rappresentanti delegati da inviare alle riunioni di contea) per la carica presidenziale. Così è previsto in Connecticut, Colorado, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Mississippi, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Ohio, South Carolina, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia<sup>12</sup>.

Nei casi di abbassamento dell'età per andare a votare, non viene contestualmente diminuita l'età per essere eletti. L'unica eccezione a questa regola sembra essere vigente a Malta, dove alle elezioni locali i minori possono votare ed essere votati, sebbene prima dei diciotto anni non possano assumere l'incarico di sindaco<sup>13</sup>.

In conclusione, l'abbassamento dell'età per votare è considerato un fattore importante al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Nel continente europeo, il Consiglio d'Europa promuove l'idea dell'abbassamento dell'età di voto ai sedicenni nelle elezioni locali e regionali degli Stati parte, in linea con la sua strategia globale per i giovani, riconoscendo le elezioni come il fattore principale per promuovere la partecipazione politica dei cittadini.

Rispetto al passato, ora si ritiene che a sedici anni i giovani abbiano acquisito una maturità e una coscienza critica sufficienti per esprimere un voto pienamente consapevole. La possibilità di andare a votare è considerata un modo per predisporre a forme più complete di partecipazione alla vita democratica, come l'impegno politico diretto in veste di candidati, in modo da abbassare l'età media di accesso alle cariche pubbliche e per svecchiare la classe dirigente. Soprattutto,

conferendo il diritto di voto ai sedicenni, i giovani hanno la possibilità di esercitare maggiore influenza sulle politiche pubbliche, indirizzandole verso i loro bisogni e i loro problemi.

A fronte di questo dibattito, in seno alle organizzazioni internazionali ritiene che le norme che prevedono soglie di età più elevate dei diciotto anni per la candidatura ai seggi parlamentari dovrebbero essere modificate. A modesto avviso di chi scrive, questo è il più importante segnale di apertura alle istanze dei giovani. Tutte le altre proposte dovrebbero considerarsi come un corollario di tale scelta.

#### Note

<sup>1</sup> Si veda all'url <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>.

<sup>2</sup> In aggiunta, il Relatore Speciale sui diritti umani e l'ambiente raccomanda agli Stati di garantire che i programmi educativi siano tesi ad accrescere la comprensione dei bambini verso le problematiche ambientali e a rafforzare la loro capacità di rispondere alle sfide ambientali, oltre che a garantire che gli effetti delle misure proposte che impattino sui diritti dei minori siano valutati prima che tali misure vengano adottate o approvate, nonché a raccogliere informazioni sulle fonti di danni ambientali nei riguardi dei bambini e a renderle pubblicamente disponibili e accessibili. Si veda all'url <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/environmentandrightschild.aspx>.

<sup>3</sup> I rapporti degli Stati sono disponibili sul sito <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcintro.aspx>. Anche il Consiglio d'Europa ha adottato un trattato sui diritti dei minori, ossia la Convenzione europea del 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, in vigore dal 2000. Essa prevede una serie di misure procedurali per consentire ai bambini di esercitare i loro diritti, in particolare nei procedimenti familiari dinanzi alle autorità giudiziarie. Questo strumento mira a facilitare l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo è disponibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/168007cdaf>.

<sup>4</sup> Disponibile in <https://rm.coe.int/168071b4d6>. Alla Carta hanno fatto seguito altre raccomandazioni, tra cui si segnalano la Raccomandazione Rec(2004)13 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale; la Raccomandazione Rec(2006)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul ruolo dei consigli nazionali della gioventù nello sviluppo delle politiche giovanili; la Raccomandazione Rec(2006)14 del Comitato dei ministri agli Stati mem-

bri sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

<sup>5</sup> Disponibile in <https://rm.coe.int/16803034e5>.

<sup>6</sup> Disponibile in <https://rm.coe.int/168046c478>.

<sup>7</sup> Si veda <https://www.coe.int/en/web/youth/eu-coe-youth-partnership>.

<sup>8</sup> Si veda all'url <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/countries>.

<sup>9</sup> Inoltre, l'età per votare ai referendum e alle iniziative popolari è di sedici anni nel Brandeburgo e a Berlino. Si veda <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/52-youth-participation-representative-democracy-germany>.

<sup>10</sup> Si veda in <https://www.ch.ch/en/demokratie/votes/who-is-entitled-to-vote/>.

<sup>11</sup> Si veda il *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Bill* del 2015, in <https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/Bills/88272.aspx>; e il *Senedd and Elections (Wales) Act* del 2020, in <http://www.legislation.gov.uk/anaw/2020/1/contents/enacted>.

<sup>12</sup> Si veda <https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/primaries-voting-age.aspx>.

<sup>13</sup> Si veda <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/52-youth-participation-representative-democracy-malta>.

## Riferimenti bibliografici

Blais A., Massicotte L., Yoshinaka A. (2001), *Deciding who has the right to vote: A comparative analysis of election laws*, "Electoral Studies", 1, pp. 41-62.

Camera dei Deputati - Servizio Studi (2020a), *La Comunità internazionale e l'attuazione dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile*, [https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18\\_agenda\\_2030\\_e\\_SDGs.html](https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_agenda_2030_e_SDGs.html).

- (2020b), *L'agenda globale per lo sviluppo sostenibile*, Dossier n. 89, <https://temi.camera.it/leg18/agenda.html>.

Comitato sui diritti dell'infanzia (2016), *Commento generale n. 20 (2016) sull'implementazione dei diritti dei bambini nell'adolescenza*, CRC/C/GC/20, 6 dicembre, [https://www.unicef.it/Allegati/Commento\\_generale\\_16.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_16.pdf).

Council of Europe (2016), *The Council of Europe and Youth Policy. Support, assistance and resources for youth policy development in Member States*, <https://rm.coe.int/16806da341>.

Crowley A., Moxon D. (2017), *New and innovative forms of youth participation in decision-making processes*, Council of Europe, Strasbourg, <https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro/1680759e6a>.

Ehmke E., Farrow A., Karzhaubayeva S., *Age Matters! Age-related barriers*

- ers to service access and the realisation of rights for children, adolescents and youth, Final Report - October 2016*, UNICEF-Youth Policy Labs, at [https://agematter.snow.org/downloads/YPL\\_Age\\_Matters\\_Final\\_Report\\_Oct2016.pdf](https://agematter.snow.org/downloads/YPL_Age_Matters_Final_Report_Oct2016.pdf).
- Honohan I. e Hutcheson D. (2016), *Transnational citizenship and access to electoral rights. Defining the demos in European states*, in J.A. Elkins, D.M. Farrell (eds), *The act of voting. Identities, institutions and locale*, Routledge, London.
- OSCE/ODIHR (2014), *Hungary Parliamentary Elections 6 April 2014, OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report*, <https://www.osce.org/files/f/documents/c/0/121098.pdf>.
- Pellizzoni L. (2005), “Cosa significa deliberare? Promesse e problemi della democrazia deliberativa”, in Id. (ed.), *La deliberazione pubblica*, Meltemi, Roma.
- Perovic B. (2017), *Defining Youth in Contemporary National Legal and Policy Frameworks across Europe*, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Valastro A. (2010), “Partecipazione, politiche pubbliche, diritti”, in Ead. (a cura di), *Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo*, Jovene, Napoli.

### ***Gli autori***

**SERENA BALDIN** è professore associato di Diritto pubblico comparato (IUS/21) presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**GABRIELE BLASUTIG** è ricercatore universitario di Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09) e professore aggregato presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**GIOVANNI CARROSIO** è ricercatore di Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10) e professore aggregato presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**SARA CERVAI** è ricercatore universitario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06) e professore aggregato presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**GIOVANNI DELLI ZOTTI** è professore ordinario di Sociologia generale (SPS/07) presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**LUIGI PELLIZZONI** è professore ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10) presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Pisa.

**ELISABETTA PONTELLO**, dottore di ricerca in Sociologia, servizio sociale e scienze della formazione dell'Università di Trieste, già direttore del Centro studi di sociologia dello sport di Gorizia, è docente di Scienze motorie e sportive.

**GIORGIO PORCELLI** è ricercatore universitario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) e professore aggregato presso il Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Trieste.

**ORNELLA URPIS**, abilitata al ruolo di professore associato di Sociologia generale (SPS/07), è professore aggregato presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali e il Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Trieste.

**GABRIELE QUALIZZA** è assegnista di ricerca di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) presso il Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche dell'Università di Trieste.

**MORENO ZAGO** è professore associato di Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10) presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste.

**CHIARA ZANETTI** è dottore di ricerca in Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana. Già assegnista di ricerca in Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università degli Studi di Trieste, attualmente si occupa di politiche sociali negli enti locali.

I giovani hanno tanto futuro di fronte a sé, poco passato alle loro spalle e il loro impegno nel presente costituisce, in buona parte, un investimento per le fasi successive della vita. Il futuro pertanto rappresenta una sfida, non solo perché i giovani saranno protagonisti del mondo che verrà, ma anche perché, già da ora, alimentando la società con nuove idee, spinte e linfa vitale, sono in grado di stimolare grandi cambiamenti e innovazioni sociali.

Sebbene il futuro sia nelle mani dei giovani, dipende dagli adulti, che occupano le posizioni chiave nella società, nelle organizzazioni e istituzioni, creare le condizioni, le opportunità, gli spazi, affinché i giovani possano essere protagonisti nei diversi ambiti della vita sociale. *Partecipazione* è infatti, accanto a *futuro*, un ulteriore termine chiave che segna in profondità questo libro, perché il rapporto tra i giovani e il futuro può essere inteso, oltre che come sommatoria di azioni individuali, come il frutto di un'azione collettiva (in senso lato) a cui danno vita, più o meno intenzionalmente.

Essere di fronte al futuro è dunque una situazione di fatto con la quale i giovani devono confrontarsi e nel volume, senza sbilanciarsi sugli esiti, si indica una strada (la partecipazione), senza nascondere le difficoltà, sintetizzate dal termine “sfide”. Saranno dunque i giovani, totalmente immersi nella tecnologia perché “nativi digitali”, in grado di affrontare e vincere queste sfide? Anche se cosa i giovani saranno, e che sarà di loro, “lo scopriremo solo vivendo”, prendere consapevolezza della possibilità di partecipare e la determinazione a farlo potrebbero forse aiutare a rendere il loro futuro meno “subìto”.

**Giovanni Delli Zotti**, professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi di Trieste, è docente di corsi di ‘Metodologia e tecniche della ricerca sociale’ e di ‘Sociologia’. Già direttore del DiSPeS e membro del Senato Accademico, ha diretto le unità locali di progetti europei su bullismo (*Children's Voices*), educazione interculturale (*Eduka*), partecipazione giovanile (*EUth*) ed è stato responsabile scientifico e lead partner nel progetto Interreg Italia-Slovenia *INTEGRA* “Salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti”. Ha all'attivo numerose pubblicazioni su metodologia della ricerca sociale, valori, giovani e studenti, salute e società.

**Gabriele Blasutig** è ricercatore in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi di Trieste, nel quale è coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche. Insegna ‘Analisi e progettazione organizzativa’ e ha all'attivo numerose pubblicazioni sul mercato del lavoro, i giovani e le transizioni dall'università al lavoro.